



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 287 del 20/03/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIOTERAPIA PER IL PERIODO DAL 27/02/2025 AL 31/12/2025

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premesse che con nota prot. n. 3627/25 del 17/01/25 il Direttore della SOC DIPSA, vista la carenza di personale TSRM esperto in attività di Radioterapia, nonché preso atto della necessità di mantenere i livelli di operatività e i tempi di attesa per l'inserimento dei pazienti nel percorso terapeutico con la tempistica prevista dagli standard, manifestava l'esigenza di attivare un rapporto convenzionale per l'attività dei Tecnici di Radiologia esperti in attività di Radioterapia;

preso atto di quanto sopra, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 50001/25 del 23/01/25, chiedeva all'AOU Maggiore della Carità di Novara la disponibilità ad attivare una convenzione per la messa a disposizione di personale TSRM esperto in radioterapia, per il periodo dal 01/02/2025 al 31/12/2025, con un impegno di 96 ore, ovvero n. 12 turni al mese della durata di 8 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì al venerdì;

considerato che con comunicazione del 24/02/25, acquisita al protocollo aziendale n. 13848/25 del 26/02/25, l'AOU Maggiore della Carità di Novara confermava la disponibilità ad attivare la convenzione per il periodo dal 27/02/2025 al 31/12/2025 e condivideva la bozza di convenzione;

preso atto che, con nota prot. n. 14531 del 27/02/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni approvava il disciplinare, previa integrazione dell'art. 3 comma 4 nella parte relativa al tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, precisando che è determinato in n. 2 ore "A/R", e pertanto confermava l'approvazione del disciplinare nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

dato atto che la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 65.000,00//	3	237	3.10.04.90	ANNO 2025

PROPONE

di sottoscrivere la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radioterapia, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 96 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì al venerdì;



di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 27/02/2025 al 31/12/2025;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- i rapporti eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- il presente atto determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 65.000,00//	3	237	3.10.04.90	ANNO 2025

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radioterapia, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 96 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì al venerdì;

2) di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 27/02/2025 al 31/12/2025;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- i rapporti eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- il presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 65.000,00//	3	237	3.10.04.90	ANNO 2025



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola e alla SOC Direzione delle Professioni Sanitarie gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

4) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

5) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L' ASL**VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI TSRM ESPERTI IN RADIOTERAPIA****TRA**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radioterapia per svolgere presso il PO di Verbania attività di supporto della SOC Radioterapia dell'ASL VCO, per un impegno quantificato in circa n° 96 ore mensili di attività con orario diurno dalle ore 8.00 alle ore 15.42 programmabili dal lunedì al venerdì, non comprensive del tempo di raggiungimento della sede di lavoro.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il

	calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	ART. 3 - Corrispettivo	
	Per l'attività di cui al precedente articolo 2 l'ASL VCO corrisponderà all'Azienda Ospedaliero Universitaria i seguenti compensi per ogni singolo tecnico di radiologia impegnato:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell'orario di servizio come da tariffario relativo all'attività del personale di supporto alla Libera Professione;	
	- i costi documentabili (IRAP ed oneri riflessi) sostenuti dall'Azienda Ospedaliera conseguenti alla presente convenzione;	
	- il tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, che le parti concordano di determinare in n. 2 ore A/R, è da remunerare nella misura del 50% del compenso orario previsto, come da indicazioni delle circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861 del 02.10.2006;	
	- il rimborso delle spese di viaggio pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km percorso, oltre ai pedaggi autostradali debitamente documentati o, in alternativa, il costo del biglietto ferroviario.	
	ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASL VCO.	
	ART. 5 - Durata – Proroga - Recesso	
	La presente convenzione ha validità dal 27.2.2025 al 31.12.2025 fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 15 giorni.	
	2	

	La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti. I contraenti	
	si riservano la facoltà di modificare o integrare il presente accordo mediante sottoscrizione	
	di specifico atto.	
	ART. 6 - Privacy	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati	
	unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con	
	tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto	
	delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa in	
	materia di trattamento dei dati personali, nel quadro del regolamento UE 2016/79 del	
	27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), l'ASL VCO, Titolare del	
	trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede	
	alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al trattamento nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel	
	rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente	
	convenzione.	
	ART. 7 - Assicurazione	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio	
	dell'attività presso le proprie strutture. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di	
	servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo	
	all'Azienda cedente. La copertura dovrà essere garantita dall'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì	
	3	

	le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi all'espletamento di attività di servizio.	
	ART. 8 - Codice di comportamento	
	E' fatto obbligo ai consulenti di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> , adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU Maggiore della Carità si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 9 - Controversie	
	Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Novara.	
	ART. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.	
	Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.	
	Novara, Omegna,	
	4	

